

NOTE SULLA GIURIA PENALE IN ITALIA
NEL TRIENNIO REPUBBLICANO (1796-1799)*Michele SIMONETTO*Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia
e-mail: m.simonetto@libero.it*SINTESI*

In Italia, durante il Triennio repubblicano, fu introdotto nelle costituzioni e nelle leggi processuali penali l'istituto di origine francese della giuria di accusa e di giudizio, una novità nella storia delle istituzioni giuridiche della penisola in età moderna. Se il modello di riferimento era quello transalpino le normative introdotte dagli italiani non furono pura imitazione ma, in alcuni aspetti, originale sviluppo. Difficoltà legate alla precaria situazione politica, agli eventi bellici, forse all'impreparazione culturale e a ostacoli politici, impedirono l'attuazione pratica della giuria, fatta eccezione per la Repubblica romana che, in questo senso, ha acquisito un primato nella storia del diritto processuale penale italiano moderno.

Parole chiave: diritto processuale penale, giuria, Triennio repubblicano

NOTES ON PENAL JURY IN ITALY
IN THE REPUBLICAN TRIENNIUM (1796-1799)*ABSTRACT*

In Italy, during the Republican triennium (Triennio repubblicano) (1796-1799), was introduced into the constitutions and criminal procedural laws the Institute of French origin of the jury of accusation and trial, a novelty in the history of legal institutions of the peninsula in the modern age. If the reference model was that introduced by the French revolution, Italian laws were not mere imitation but, in some respects, an original development. Difficulties related to the precarious political situation, the events of the war; perhaps unpreparedness cultural and political obstacles, prevented the practical implementation of the jury, with the exception of the Roman Republic that, in this sense, has acquired a first in the history of Italian modern laws of criminal procedure.

Key words: criminal procedural law, jury, Republican triennium (Triennio repubblicano)

Uno degli aspetti più qualificanti della politica di riforme del diritto processuale penale italiano del Triennio è senza dubbio costituito dalla giuria, un istituto – per quanto discusso e portato alla conoscenza di una più larga opinione pubblica da Gaetano Filangieri e Francesco Mario Pagano¹ – senza precedenti nella storia del diritto processuale penale italiano moderno², la cui configurazione era ricalcata sul modello transalpino, mutuato da quello anglosassone. In questa materia le costituzioni italiane dell'epoca non facevano dunque eccezione rifacendosi, negli aspetti essenziali, alla Carta francese del 1791 e, so-

- 1 Filangieri, 1783, vol. III, 249–262, il riformatore napoletano faceva tra l'altro notare la difficoltà di rendere chiari al lettore italiano gli aspetti essenziali dell'istituto della giuria inglese: “La poca chiarezza colla quale sta esposto questo sistema dagli scrittori nazionali mi ha indotto a svilupparlo. Essi parlano agl'inglesi i quali conoscono il loro sistema, e questo è il motivo pel quale ciò ch'essi dicono non basterebbe ad uno straniero per conoscere chiaramente questa parte della Britannica legislazione. Io non ho dovuto travagliar poco per venire in chiaro”, Filangieri, 1783, vol. III, 249, nota 1; Pagano, 2009, 53–54, si tratta del cap. VIII, *Processo inglese*, la cui fonte, a parere di Paladini, 2009, 53, nota 89, sarebbe lo stesso Filangieri. Nel caso di Pagano va ricordato che la giuria era considerata inapplicabile in un ordinamento monarchico: “I giudici nella monarchia non possono essere che di un determinato numero. Nelle repubbliche è sempre ampio e numeroso il collegio de' giudici. Ivi ogni cittadino essendo membro della sovranità, dee portare il peso nelle tre cariche sovrane, cioè della legislazione, de' giudizi e della esecuzione. Egli è giudice nato, soldato e legislatore. Quindi le leggi della repubblica romana, le quali o per politica o per imperizia furono conservate eziandio sotto gl'imperadori, vietano a' cittadini di ricusare il pubblico peso della giudicazione. Per la qual cosa in sì fatti repubblicani governi eleggere si può una numerosa classe di giudici senza che sieno a peso dello stato... Per cotesta ragione nelle repubbliche la ricusa può e deve essere interamente libera. Ma nel regno, ove l'interesse personale non è il pubblico, ove ogni carica domanda soldo ed onori, ove l'ineguaglianza de' beni è sempre grande e quindi il fasto e il lusso è necessario, i magistrati han di mestieri di pingui salari. Quindi più ristretto esser deve il di lor numero, né può avervi luogo l'assoluta libera ricusa. Né si possono nella monarchia a' magistrati aggiungere i giudici di fatto... Il popolo negli stati repubblicani è ognor più colto e più illuminato. Ma nella monarchia vi ha solo una classe di uomini, la quale per professione o per piacere s'istruisce collo studio. E questa, ch'è limitata sempre e ristretta, può essere impiegata soltanto nelle civili funzioni, onde non potrà quivi mai trovarsi un prodigioso numero di giudici di fatto come si ritrovava nell'antica Roma”, Pagano, 2009, 102–103. La discussione sulla giuria nell'Italia del Settecento è un tema mi pare da approfondire, fonte principale di Filangieri era il Delolme della *Constitution d'Angleterre*, non Beccaria che, sul tema, glissava anche se alcuni spunti possono essere colti qua e là nel *Dei delitti e delle pene*, soprattutto in §XIV, *Indizi e forme di giudizi*.
- 2 Ne fa fede, ad esempio, il dibattito svoltosi nel Congresso cispadano, ove, nella seduta del 17 febbraio 1797, Giuseppe Compagnoni illustrava il nuovo istituto. Non si sono conservati i verbali della discussione che pur dovette essere vivace, tuttavia i resoconti dei periodici repubblicani dell'epoca ne lasciano intuire i tratti essenziali. Il “Giornale repubblicano” scriveva: “Fava è di parere che convenga prima sapere cosa siano i giurati e quali le loro funzioni. Compagnoni soggiunge che si dovrebbe essere abbastanza istruiti tanto più che nel secondo piano sul potere giudiziario presentato dal comitato da molti giorni eransi i giurati e le loro incombenze: che non dovevasi essere più questione di adottarli nella nostra giurisprudenza, formando questa divina istituzione la base della criminale nella costituzione d'Inghilterra, d'America di Ginevra e nelle Tre Costituzioni francesi”. Circa il voto segreto dei giurati sullo stesso periodico si legge: “Viene a parlarsi dei giurati. Medici spiega quali siano i loro uffici e funzioni nella costituzione inglese. Compagnoni vorrebbe che i giurati dessero il voto pubblico. So, diss'egli, che i francesi nell'ultima Costituzione lo hanno posto segreto, poiché la memoria di un uomo come Robespierre, che tanto colla sua presenza aveva potuto influire sulle deliberazioni de' giurati, gli determinarono a questa misura: ma nella Repubblica Cispadana non v'è apparenza che non possa prodursi un Robespierre e i giurati dandolo pubblico daranno prova di non essere prevenuti. Lamberti si oppone e adduce in contrario le ragioni addotte da Boissy d'Anglais nel suo discorso che determinarono i costituenti del 95 a stabilire il voto segreto de' giurati”; cfr. Dalla Federazione alla Repubblica Cispadana, 1987, 463–464 e 469.

prattutto, alla Costituzione dell'anno III. Peraltro, all'epoca delle rivoluzioni repubblicane nella penisola, la Costituente aveva da tempo approvato le leggi del 16 settembre 1791 e del 19 fruttidoro anno V che costituiranno, all'inizio del secolo successivo, un punto di riferimento ancora essenziale del dibattito francese sulla giuria penale³.

Erano dunque tradotti in principi costituzionali il diritto di essere giudicati da una giuria, la distinzione tra giuri d'accusa e di giudizio, la determinazione della pena da parte del giudice, la facoltà di riconsiliazione, il voto segreto, il processo pubblico, il divieto di porre ai giurati questioni complesse. Peraltro, in Italia, alcune carte costituzionali presentavano difformità, sfumature, precisazioni ed integrazioni talora non secondarie rispetto al modello di riferimento⁴. Innanzitutto l'istituto della giuria era del tutto negletto non solo dall'esangue Costituzione lucchese, ma anche dalla Costituzione ligure, peraltro in netto contrasto con le linee del progetto iniziale: l'art. 248 prevedeva infatti un unico corpo di giurati per il giudizio, mentre al giudice distrettuale criminale era attribuita la prerogativa di ammettere l'accusa; ai sensi dell'art. 251 il giudice di pace assumeva inoltre la direzione dei giuri (Aquarone, D'Addio, Negri, 1958, 62).

Colpisce un elemento che sembra accomunare le esperienze di Venezia e della sua Terraferma: l'assenza dei giuri sia dai corpus normativi, sia dal dibattito sulle riforme del diritto penale e processuale⁵. Non è peraltro escluso che, anche in questo caso, una riforma di tale importanza fosse rinviata in quanto richiedeva proprio una nuova e "democratica costituzione" che, nelle nuove ma fragili realtà politiche venete influenzate dal modello francese, avrebbe dovuto essere quanto prima approvata per fondare su questa riforme giudiziarie profonde e durature.

Di rilievo le previsioni normative della Costituzione cispadana approvata definitivamente il 28 febbraio 1797 che, nelle *Disposizioni provvisorie*, non solo decretava la sospensione dell'istituto dei giurati "insino a che il corpo legislativo abbia moderato e riformato l'attuale sistema di legislazione criminale" (art. 7), ma, come elemento originale di garanzia comunque assicurato agli imputati, introduceva in via transitoria due figure chiave come i cosiddetti "assistenti" nominati dagli inquisiti (in aggiunta al difensore di fiducia o di ufficio) il cui non ben definito compito era appunto quello di assistere alle prime fasi del processo. Figure ambigue, spurie, nominate dagli imputati ma, pare di poter dire, garanti della legalità, la "terza parte" insinuata nei gangli vitali del processo che, almeno in linea teorica, poteva intervenire in qualsiasi momento a condizionarne gli esiti.

Una scorsa alle carte processuali dell'epoca in questione fornisce alcune sommarie ma crediamo significative indicazioni circa funzione e ruolo degli assistenti nella formazione dell'evento processuale. Innanzitutto, anche all'indomani dell'annessione della Cispadana alla Repubblica cisalpina – sancita il 27 luglio 1797 da un decreto del Diret-

3 Sempre relativamente al caso francese ho trovato molto utili per la prospettiva storica, le informazioni contenute e le valutazioni coeve di Bourguignon, 1827; Aignan, 1822; Oudot, 1845.

4 Sul costituzionalismo italiano del Settecento Trampus, 2009 e il classico e sempre valido Ghisalberti, 1956.

5 Si era fatta eccezione per i processi riguardanti le trasgressioni delle truppe veneziane alle quali fu applicato il codice criminale stabilito per le truppe francesi approvato dalla Convenzione il 23 fiorile, 12 maggio, anno II, 1793, che appunto, prevedeva il giuri di giudizio (Raccolta 1797, t. VII, 21 e ss).

torio francese – gli assistenti continuarono a svolgere le loro funzioni nei processi penali, evidentemente in difetto di una legge sulla giuria⁶.

Dubbi e incertezze riguardarono fin dall’inizio le funzioni e i poteri reali degli assistenti. Le citate *Disposizioni provvisorie* della Costituzione cispadana tacevano in merito, ovvero erano talmente stringate e criptiche da lasciare margini notevoli di manovra e di ambiguità a giudici e collegi giudicanti. Non mancava chi ancora non riusciva a comprendere se, in difetto di giuria, i primi atti processuali dovevano essere comunque ammessi dal tribunale criminale al netto della presenza degli assistenti⁷. La pratica sembra indicare che, in realtà, l’ammissione formale dell’accusa era appunto sancita dal collegio criminale mentre gli assistenti entravano decisamente in campo nelle fasi immediatamente successive. Dunque, in sequenza, la denuncia era ammessa dal segretario del tribunale, l’atto formale di accusa, e l’ammissione della stessa, era formulato dal collegio giudicante, la nomina degli assistenti da parte dell’imputato avveniva nel momento in cui il giudice processante, o chi per esso, notificava formalmente all’inquisito l’atto di accusa (ASBO, 5, fasc. contro soldati cispadani, ratto e cognizione carnale, luglio 1797).

Altri elementi che emergono dalle carte processuali finora esaminate confermano l’esistenza di tensioni dialettiche, di un gioco delle parti. Alcuni magistrati giudicavano evidentemente ingombrante la presenza di queste figure, talora pretendevano che gli assistenti non proferissero parola durante l’iter processuale o nella delicata fase degli interrogatori considerando i detenuti alla stregua di “pure macchine”. Va peraltro notato che, almeno nel caso del Dipartimento del Reno annesso alla Cisalpina, il commissario del potere esecutivo mostrava particolare sollecitudine per le istanze di un regolare processo e per il rispetto dei pur limitati canoni di legittimità formale sanciti dalla Costituzione⁸.

-
- 6 ASBO, 1, il Commissario del potere esecutivo presso i tribunali del Dipartimento del Reno Pistorini al Direttorio esecutivo della Repubblica cisalpina, 7 annebbiatore, anno VI, 28 ottobre 1797: “Questo Tribunale criminale fino ad ora montato sul piede Cispadano è composto di una sezione di tre membri tratti dal Tribunale civile dipartimentale. Gli altri tre formano la sezione separata per le cause civili. Vi sono ancora due sostituti o supplementari a comodo d’ambe le sezioni. In luogo del corpo dei giurati e fino alla di lui attivazione gli articoli provvisori della Costituzione Cispadana fanno presiedere alla formazione del processo due assistenti che si nominano dall’inquisito e in difetto dal Tribunale. Questa provvidenza è provvisoriamente in attività. Non so bene se con questo metodo resti provveduto allo spirito ed al fine della legge del 22 vendemmiale che per la formazione dei processi nelle cause di contravvenzione alla legge del 16 termidoro vuole un consesso composto di un giudice di un aggiunto e di un attuarlo processante. So di certo che non è provveduto alla materialità della legge”.
- 7 ASBO, 4, il Tribunale criminale del Reno al Commissario del Comitato centrale cispadano, 3 giugno 1797 chiedeva “Se gli atti di accusa che in vigore della Costituzione art. 259 e 268 devono essere ammessi dai primi giurati affinché l’accusatore pubblico possa procedere se in mancanza dei medesimi giurati possano ammettersi per ora dalla sezione criminale”.
- 8 ASBO, 2, il Commissario del potere esecutivo presso il Dipartimento del Reno Pistorini al Tribunale criminale del Reno, 23 vendemmiale, anno VI, 14 ottobre 1797: “Ieri sera furono da me il figlio ed un parente dei detenuti Landi, ed ebbero il coraggio di richiedermi in nome degli associati del negozio delle tele e pel motivo che dovendo partire il figlio per le provviste della canape è necessaria al negozio l’assistenza del padre” bisogna compiere il processo “non debbo tacervi le altre querele che vidi intorno al metodo che tiene il giudice processante nella compilazione del processo sebbene ciò segua con l’intervento degli assistenti. Si pretende o almeno si esagera che vengano concussi e minacciati i testimoni quando non favoriscano la pretesa della curia e si adduce che agli assistenti quando pur vogliono articular parola

La Costituzione della seconda Repubblica cisalpina presentava un caratteristico profilo. L'art. 236, omologo alla legge francese del 19 fruttidoro anno V, disponeva l'unanimità dei voti dei giurati di giudizio entro le 24 ore dall'inizio dell'adunanza, salvo prevedere il requisito della maggioranza assoluta in caso di dichiarazione circa l'impossibilità di raggiungere un accordo⁹. Più sottile la previsione dell'art. 247 che impediva ai giudici di "proporre ai giurati alcuna questione che abbia più oggetti", mentre nella generalità delle altre Costituzioni il dispositivo faceva cenno solamente a questioni "complesse".

La Costituzione della Repubblica napoletana non prevedeva i tribunali correzionali e attribuiva dunque al corpo dei giurati anche il giudizio sulle infrazioni minori e di polizia. Le motivazioni erano illustrate con chiarezza da Francesco Mario Pagano: "Non deve farsi distinzione alcuna per la maggior o minor grandezza de' delitti e delle pene. Si appartiene alla giustizia criminale così la pena di due anni di carcere, che vien riserbata nella costituzione della repubblica madre alla giustizia correzionale, come la pena di dieci o venti anni di ferri. Egli è vero che la costituzione francese non richiede l'intervento de' giurati ne' giudizi de' piccoli delitti, che sono più frequenti, per render quelli più spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l'intervento de' giurati può non leggermente offendere la libertà civile, e preparare lentamente le catene della nazione. Il sorgente occulto dispotismo può valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale che fulmini gli amici della libertà. Per la qual cosa abbiamo nei piccoli delitti come nei gravi, eccetto il castigo de' leggieri disordini alla polizia commessi, richiesta la medesima solennità, ed affidato alla stessa giustizia criminale il procedimento. Per tal metodo si conserva meglio l'unità del sistema giudiziario, si rende più semplice la macchina politica, e la libertà civile più sicura"¹⁰.

Nell'insieme, all'atto della traduzione pratica dei principi costituzionali, e a parte il caso piemontese ove il Governo provvisorio fece introdurre una norma concernente i processi per fallimenti dolosi (Raccolta, 1799, vol. I, 134-139, legge sui fallimenti dolosi, 28 nevoso, a. VII, 17 gennaio 1799, procedura davanti al Tribunale con giuria di accusa e di giudizio), leggi organiche comprendenti disposizioni sulla giuria penale furono approvate nella Cisalpina e nelle Repubbliche romana e napoletana. Ci riferiamo alle leggi sull'or-

su di questo venga intimato di dover essi restar presenti come pure macchine. Io non so quanto questo sia vero ma ne farebbe dubitare la qualità del processante modellato ed invecchiato sui metodi della barbara passata procedura criminale... Vegliate vi prego, ammonite. Non possono e non debbono mai esser questi i mezzi per cui vada a sostanzarsi l'offesa. Io penso che gli assistenti i quali a qualche effetto tengon luogo dei giurati del fatto abbiano tutto il diritto di farsi sentire in simili circostanze"; ASBO, 2, il Commissario Pistorini al presidente del Tribunale criminale, 26 vendemmiatore, anno VI, 17 ottobre 1797: il processante del caso Landi ha "ricusato alcuno degli assistenti nominati dai detenuti", Pistorini chiedeva un intervento in quanto un processante a suo parere non poteva ricusare gli assistenti liberamente scelti dai detenuti e chiedeva la destituzione in estremo del giudice processante.

- 9 "I giurati di giudizio non potranno nelle 24 ore dalla loro riunione votare in favore o contro, se non all'unanimità. Essi saranno durante questo tempo esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggioranza assoluta. A voti uguali prevale l'opinione favorevole per lo accusato".
- 10 Aquarone, D'Addio, Negri, 1958, 266. Aspetto rilevato da Morelli, 2008, 101-102. La valenza antidispotica della mancata previsione dei tribunali correzionali a Napoli era colta anche da un glossatore ottocentesco del progetto del Pagano (Proclami, 1863, 157, nota 19).

ganizzazione dei tribunali della Cisalpina, firmata Trouvè, 15 fruttidoro a. VI, 1 settembre 1798 (Raccolta, 1796-98, t. V, 301-308), alle *Leggi Organiche Giudiziarie della Repubblica Cisalpina*, pubblicate nel 1797 e mai entrate integralmente in vigore (Dezza, 1992, 94 e ss.), alla legge della Repubblica romana, 10 germile, anno VI, 30 marzo 1798 (Collezione, 1798, t. I, 201 e ss.) e, a questa legata, alla legge 20 messidoro, anno VI, 8 luglio 1798 (Collezione, 1798, t. IV, 202 e ss.), infine alla legge della Repubblica partenopea 25 fiorile, a. VII, 14 maggio 1799 (Battaglini, 1983, t. III, 123 ss.).

Tuttavia riscontriamo un significativo scostamento dal modello di riferimento in relazione alle modalità di elezione delle giurie. I requisiti previsti dalla legge francese del 16 settembre 1791 erano gli stessi della nomina ad *électeur*, che non coincideva con lo *status* di cittadino attivo. Requisiti ben precisi di censo obbligavano dunque i procuratori generali e le amministrazioni dipartimentali a comporre le liste dei giurati di accusa e di giudizio¹¹.

Le costituzioni delle repubbliche sopra indicate, pur non facendo menzione dei requisiti obbligatori per entrare a far parte del collegio dei giurati, tuttavia – sulla scia della Costituzione francese dell'anno III – disciplinavano lo “stato politico dei cittadini” e le condizioni per essere ammessi alla cittadinanza. L'art. 7 della seconda Repubblica cisalpina – durante la quale era stata approvata la legge sui tribunali del 15 fruttidoro – disponeva che “ogni uomo nato e dimorante nella Repubblica cisalpina il quale compiti i 21 anni si è fatto segnare nel registro civico del suo distretto, ha quindi dimorato un anno nel territorio della repubblica, e paga una contribuzione diretta, diviene cittadino cisalpino”. Simile l'art. 6 della Costituzione della Repubblica romana e l'omologo della Costituzione napoletana. Si trattava dunque di corrispondere una generica contribuzione diretta senza specificazioni circa natura e importo, né, per quello che risulta, intervenne mai una legge a regolare più specificamente questa materia. Diverso il dispositivo che regolava le condizioni per essere ammessi alle assemblee elettorali ove, effettivamente, sull'esempio francese, erano richiesti più rigidi e specifici requisiti di censo legati al possesso fondiario o alla rendita.

Nel caso italiano, a scorrere i testi di legge che abbiamo citato, pare di poter affermare che, in linea di principio, una più ampia estensione di persone, per non dire l'universalità dei cittadini, potesse rivestire la funzione di giurato. In definitiva, mentre per la legge francese del settembre 1791 le condizioni essenziali per essere inseriti nelle liste dei giurati d'accusa e di giudizio erano analoghe a quelle fissate per gli elettori, la legislazione delle repubbliche finora esaminate richiedeva solo l'età di 30 anni e la cittadinanza attiva – riconosciuta a tutti – senza altre specificazioni se non, nel caso dell'art. 81 della legge napoletana del 25 fiorile, quella di essere “abili e probi”. Paradossalmente, nel pieno della rimonta termidoriana, le leggi degli italiani, sull'elaborazione e l'approvazione delle

11 Ogni tre mesi il procuratore sindaco di ogni distretto (tra l'altro, all'epoca, eletto dal popolo) compilava una lista di 30 cittadini aventi appunto i requisiti per essere elettori, a questo fine, nelle grandi città, era sufficiente essere proprietari o usufruttuari di beni la cui rendita fosse uguale al valore locale di 200 giornate di lavoro, o locatari di un'abitazione per 150 giornate. Questi parametri erano ancora più flebili per le città minori. Da questa lista erano estratti 8 nomi per servire alla giuria di accusa.

quali, come è ampiamente risaputo, avevano sovente un peso dirimente i condizionamenti e l'imprimatur delle autorità di occupazione, sul punto in questione accoglievano un'innovazione introdotta dalla legislazione giacobina, ed in particolare dalla legge approvata dalla Convenzione il 2 nevosio, anno II, 22 dicembre 1793 che, implementando la legge dell'11 agosto 1792 volta ad abolire ogni distinzione tra cittadini attivi e non attivi, chiamava alle funzioni di giurato tutti i cittadini di 25 anni (Bourguignon, 1827, 174). Al momento dell'entrata in vigore della normativa italiana fra il luglio 1798 e il maggio 1799 erano peraltro novità da tempo oblierate in Francia dalla legge 19 vendemmiaio, anno IV, 11 ottobre 1795 e dal *Code des delits et des peines* del 3 brumaio, anno IV, 25 ottobre 1795, che, su questi aspetti, avevano rimesso in pieno vigore la legge del settembre 1791 (Bourguignon, 175).

Altre varianti si possono cogliere tra le varie legislazioni francesi che si sovrapposero tra il 1791 e l'anno VI e quelle italiane del 1798-99. Ci riferiamo innanzitutto al procedimento davanti ai giuri di accusa e di giudizio e, in particolare, alle deposizioni testimoniali che, senza eccezioni, per le leggi francesi dovevano essere prodotte oralmente nella fase del dibattimento; ai giurati dovevano infatti essere trasmesse esclusivamente "les pièces de la procédure... à l'exception de la déclaration écrite des témoins et des interrogatoires écrits de l'accusé" redatte nella fase istruttoria. Su questo punto le leggi cisalpina e napoletana non si pronunciavano, fatta eccezione per la legge romana del 20 messidoro relativa almeno alla procedura di fronte al giuri di accusa, che lasciava indirettamente intravedere la possibilità contraria disponendo, ai sensi dell'art. 142, che il direttore del giuri leggesse l'atto di accusa, i documenti relativi, le deposizioni dei testimoni e gli interrogatori dell'accusato; solo di seguito a quest'atto poteva iniziare la fase orale del dibattimento.

All'atto pratico, come abbiamo accennato, le legislazioni italiane del Triennio in materia di giuri risultarono alquanto scarse rispetto ai più ampi, articolati e dettagliati testi francesi, malgrado dalla penisola fossero giunti a Parigi appelli volti a chiarimenti e ad approfondimenti in materia così delicata e, tutto sommato, nuova¹². D'altra parte questo vuoto informativo si è per lungo tempo perpetuato dando luogo ad una sorta di *damnatio memoriae* circa le origini stesse dell'istituto della giuria nella storia dell'Italia moderna, generalmente fatte risalire non al pur breve e travagliato Triennio repubblicano ma all'editto emanato per gli Stati sardi da Carlo Alberto in materia di reati di stampa il 26 marzo 1848¹³. In linea di principio, il giuri era annoverato anche delle carte costituzionali della

12 ASMI, I, il Comitato di giurisprudenza al Direttorio esecutivo, 23 messidoro, a. V, 11 luglio 1797. "Il sistema criminale col metodo dei giurati che si va ad introdurre per la prima volta in Italia esige la più regolare esecuzione onde prevenire al possibile molti inconvenienti che si prevegono. Il codice processuale francese somministra un'idea del piano ma non entra in tutti quei minuti pratici dettagli che si esigono da chi... deve porre in esecuzione per la prima volta un metodo criminale del tutto nuovo. Egli è per questo indispensabile il domandare da Parigi persona versata in tale materia".

13 Così, ad esempio, Soro Dell'Italia, 1862, 45, del resto era ancora viva la memoria del giudizio inappellabile del Bonaparte pronunciato ai Comizi di Lione, circa l'immaturità degli italiani per l'istituto della giuria. Da notare che il Soro Dell'Italia adombrava l'ipotesi che, forse, la Sardegna aveva avuto una sembianza di juri nella Carta Delogu si rifaceva a Giuseppe Manno nella storia della Sardegna e alla storia medievale sarda. Su questa scia Da Passano, 1989, 257-273, in precedenza Gabelli, 1861, 6.

Repubblica italiana del 1802¹⁴, di Palermo del 1812¹⁵, del Regno di Napoli del 1815¹⁶, del Regno delle Due Sicilie del 1820¹⁷ e dallo Statuto fondamentale del Regno di Sicilia del 1848¹⁸, senza che, peraltro, e per diversi motivi, fosse data attuazione con specifiche leggi ai dettati costituzionali.

In questa cornice – almeno allo stato attuale della ricerca – una sorta di primato nella storia del diritto processuale penale italiano moderno è attribuibile alla Repubblica romana¹⁹ ove, come si evince da processi celebrati a Spoleto e nel Maceratese²⁰, l’istituto della giuria trovò in quella realtà attuazione pratica. O per la disorganizzazione, o per l’incalzare degli eventi bellici, o per la concorrenza di esplicite volontà politiche contrarie, ovvero volte a ritardare la messa in pratica dell’istituto, altrettanto non sembra sia avvenuto nelle consorelle del Triennio²¹.

Lo studio dei pochi, anche se significativi, processi con giuria reperiti finora e riferibili alla Repubblica romana lasciano intravedere in via preliminare tre questioni chia-

-
- 14 Così l’art. 97: “Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante un primo giuri ammette o rigetta l’accusa. Se questa viene ammessa un secondo giuri riconosce e verifica il fatto ed i giudici applicano in seguito la legge. Il giudizio è inappellabile”.
- 15 Art. 9, capo I, titolo III: “Tutte le materie di fatto ne’ giudizi civili e criminali saranno decise da un giuri per la formazione ed applicazione del quale sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione dei codici civile e criminale”, per non parlare dei 6 artt. del paragrafo intitolato *Giudizio de’ giuri o sia eguali*, inglobati nel capo XVI del titolo *Piano generale per l’organizzazione delle magistrature di questo Regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario*. Su questo tema Novarese, 2002.
- 16 Art. 167: “Contando al più tardi dall’anno 1816 l’ordine delle procedure criminali sarà regolato in guisa che si pronunzi sulle quistioni di fatto da’ magistrati delle Corti competenti, e da un numero eguale di giurì non magistrati. In soli giudici applicheranno la legge”.
- 17 Art. 293: “Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà essere sottoposto a giudizio penale senza far precedere un giudizio di accusa per mezzo di un giuri. Ammessa l’accusa egli verrà giudicato da una corte di assise composta di giudici di diritto e giudici di fatto, nel modo e nella forma che le leggi prescriveranno”.
- 18 Art. 71, comma 3: “Il giudizio per giurati è stabilito in tutte le materie criminali e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa”.
- 19 Fin dalla sua nascita del resto i nuovi governanti si espressero con decisione per l’istituzione della giuria; Collezione, 1798, t. I, n. 25, 16 febbraio 1798, 34 “Non potrà più decidersi un affare criminale senza i giurati; tutte le procedure saranno pubbliche tanto in affari civili che criminali”.
- 20 ASMC, 1; ASMC, 2; ASMC, 4. In ASMC, 7, c. 16, il decreto di costituzione delle giurie nei cantoni del Dipartimento del Musone, 24 fiorile, 13 maggio 1798. Il 16 giugno 1798 il diarista romano Giuseppe Antonio Sala registrava la pubblicazione da parte dell’amministrazione dipartimentale del Tevere di una lista di 100 giurati destinati a comporre il giuri del circondario di Roma (Sala, 1882, vol. I, 262).
- 21 A nostra conoscenza solo nel mantovano, Dipartimento del Benaco, Repubblica cisalpina, le Municipalità inviarono le liste dei giurati come richiesto dal ministro della giustizia Giuseppe Luosi il 17 fiorile, anno VI, 5 maggio 1798, a riprova che, anche nella Cisalpina, l’istituto della giuria stava per entrare in vigore; ASMN, I: “All’attivazione dei Tribunali costituzionali deve precedere la nomina dei Giurati. Fra questi è riposta la fiducia del popolo Cisalpino per tutti gli oggetti che riguardano la coercizione dei delitti e la salvezza degli innocenti. Egli è perciò che la loro scelta viene dalle Leggi organiche commessa alle amministrazioni centrali come a quelle che più edotte della probità e cognizione dei rispettivi abitanti possono effettuarla con migliore accorgimento e successo. Vi invito dunque Cittadini amministratori a siffatta operazione colla possibile sollecitudine ...”; ASMN, I, l’amministrazione Centrale del Benaco alle Municipalità, 6 pratile VI, 25 maggio 1798, invito a compilare le liste dei giurati con le istruzioni previste dalla legge, in all. le liste inviate dalle Municipalità. Sui problemi e sulle diffidenze che l’istituto della giuria incontra in una parte della classe dirigente cisalpina qualche riflessione in Dezza, 1992, 113 e ss.

ve. La prima era sollevata con perizia da un avvocato della difesa in un processo per omicidio celebrato tra Spoleto e Foligno nel 1798 (ASV, 1). Immaginiamo che avrebbe costituito un *leit motiv* di qualsiasi legale impegnato in un processo celebrato con giuria in qualsivoglia situazione e contesto storico-politico. Ci riferiamo alle modalità con le quali i direttori dei giuri di accusa ponevano le questioni ai giurati: alternative secche, la fretta nell'esposizione del caso, la mancata enunciazione degli indizi medi. L'avvocato in questione, Felice Marchetti, illustrava le ragioni sottese ai suoi dubbi: "il Presidente criminale è autorizzato a presentare le questioni in materia ai giurati spiegargli tutti i fatti e dirigerli nelle loro funzioni. La questione quindi presa per il sì o per il no deve onninamente precipitare la causa o contro il reo o contro il fisco. Ciò non va bene allorché la materia dei delitti è dubitativa. Il giurato deve e vuol spaziare la sua risposta ma non così strettamente che le questioni abbiano da regolare il sentimento dei giurati. Se la questione si fa per l'evidenza e per la probabilità il fisco non è pregiudicato poiché i giurati se sono convinti dall'evidenza si spondono per il sì e cos' regolano i loro sentimenti nella seconda maniera o in una terza maniera e così si vada discorrendo"²².

La seconda questione è legata alla farragginosa normativa sul reclutamento dei giurati – soprattutto sotto il profilo della facoltà attribuita a ciascun componente della giuria popolare di rinunciare all'ufficio facendo valere impedimenti di varia natura – che favoriva obiettive lungaggini, rinvii e aggiornamento di processi, essendo obbligatoria per legge la perfezione del collegio giudicante²³.

La terza questione rinvia alle aspirazioni ad un processo giusto cui in linea di principio avrebbe dovuto tendere anche l'istituto della giuria nei processi penali. Una discussione annosa, dalle radici profonde, ricca di implicazioni giuridiche e filosofiche, che aveva impegnato la Costituente in Francia (Padoa Schioppa, 1994). In questa sede possiamo

22 Va anche detto che non mancarono direttive pratiche volte a rendere più cogente il giudizio per giurati; ASMC, 3, circolare manoscritta – *Istruzioni pratiche per il Tribunale di censura* – inviata ai direttori dei giuri, quella consultata riporta la dicitura "ricevute il 24 fruttidoro anno VI: "si deve desumere dal ristretto formato l'atto di accusa che si deve contenere nella maniera la più succinta, chiara, veridica ed appoggiata sulle prove del delitto... Si devono invitare per quattro giorni innanzi alla seduta i Giurati estratti in numero di otto" si invitano poi tutti nel luogo della seduta "dovranno sedere i giurati per ordine secondo sono stati estratti. Il Presidente obbliga ognuno di essi giurati di giurare colla voce e non già col tatto delle scritture odio all'anarchia e monarchia. Di poi istruisce loro di avere in vista di dichiarare di fare le cose giuste e di non dovere considerare le prove del delitto per giudicare ma sibbene se abbia o no luogo l'accusa contro i rei incolpati. Ciò posto si legge dal Presidente l'atto di accusa. Si fa loro presentare il reo e testimoni e si forma il processo verbale... Terminato il processo verbale si procura dal Prefetto consolare e Presidente di fare una qualche perorazione ali Giurati onde illuminarli ed istruirli sulle qualità delle prove raccolte. Ciò posto tutti si ritirano lasciandosi soli i Giurati per deliberare. Si lascia in di loro mani il solo atto di accusa in fine del quale dal più anziano che raccoglie i voti si deve dichiarare se vi è o non vi è luogo all'accusa. I Giurati fatta che anno la detta dichiarazione richiamano il Presidente ed al medesimo consegnano la detta loro dichiarazione. Se non vi è luogo all'accusa subito il reo si deve dimettere. Se vi è luogo si deve mandare alla casa di giustizia... I testimoni che si sentono in seduta in faccia del reo devono tutti rinnovare il giuramento. Se qualche giurato vuol interrogarli su di qualche circostanza non gli si può impedire purché prenda la parola dal Presidente. Questo è il metodo che si tiene nel Tribunale del Tevere in Roma, cioè della Censura, né finora è stato riprovato e molto meno cassata veruna seduta dall'Alta pretura".

23 Per un esempio significativo ASMC, 1, causa contro Luigi Pieriste per furto, con una successione turbinosa di un numero notevole di giurati e conseguenti rinvii del processo.

affermare che i dati circa la realtà italiana sono ancora troppo labili e quantitativamente scarsi per formulare riflessioni che non siano impressionistiche. Abbiamo segnalato alcuni problemi, punti di possibile rottura, contraddizioni. Possiamo solo notare che nel Dipartimento del Musone, Repubblica romana, il presidente del Tribunale di Osimo, il 2 vendemmiale, a. VII, 23 settembre 1798, a norma di legge, inviava alle autorità dipartimentali lo specchio dei giudizi emanati dai giurati di accusa nella decade precedente dal quale risultava che, su cinque casi di accusa tre erano stati accolti e due respinti dalla giuria (ASMC, 5, il Presidente del Tribunale di censura di Osimo al Presidente del Tribunale criminale di Macerata, 2 vendemmiale, a. VII, 23 settembre 1798). Troppo poco per certificare l'esistenza di una linea di tendenza ben definita, anche se, indirettamente, qualche indizio ulteriore è ricavabile dalla lamentela della presidenza del Dipartimento rivolta al Ministro della giustizia nella quale, sollevando un problema di ordine pubblico come effetto dell'abolizione delle più sbrigative commissioni criminali militari, additava l'inerzia delle giurie popolari che agivano nel perimetro dei tribunali ordinari, attribuita senza indugi ad "una vituperevole e crudele compassione" che conduceva "ordinariamente" al rigetto dell'accusa²⁴.

Non aveva dubbi circa l'efficacia e la corrispondenza ai tempi della giuria il giovane giureconsulto Leopoldo Armaroli – presidente del Tribunale criminale del Dipartimento del Musone – in un discorso pronunciato di fronte ai giurati di giudizio di Macerata, vera e propria apoteosi dell'istituto. "Non vi è bisogno di giuriconsulti nelle cose di fatto. Uomini dotati di raziocinio e di buon senso possono formarne un sufficiente criterio. Questi sono i Giurati. Ad escludere ogni relazione di essi con i Tribunali a questi non ne appartiene la scelta. Sono i corpi amministrativi che indirizzano per ogni trimestre a ciascun Tribunale di censura una lista di cent'uomini probi ed intelligenti e la sorte ne determina otto in ogni decade che formano il Giurì di accusa dodici e tre aggiunti ogni mese al Tribunale criminale per il Giurì di giudizio. La legge è così gelosa perché niun effetto privato, niun rapporto abbia luogo nel santuario della giustizia che permette all'accusato di escludere fino a venti giurati, finché si perfezioni dalla sorte una tavola di quindici cittadini nei quali come ci ha confidato la società per mezzo dei suoi funzionari amministrativi che l'hanno scelti, così l'accusato vi confidi egualmente. Ecco il sostegno più saldo della verità, la salvaguardia sicura dell'innocenza, il palladio della libertà individuale. Due sono le parti più sostanziali di un giudizio criminale, l'arresto cioè di un incolpato, la di lui assoluzione o

24 ASMC, 6, c. 60, lettera dell'amministrazione dipartimentale al Ministro della giustizia, 8 pratile, a. VI, 27 marzo 1798: si lamentano per lo stato disastroso dell'ordine pubblico, "la Commissione militare nel nostro Dipartimento è stata sempre immaginaria. I Tribunali non han potuto mai procedere contro simili scellerati. Dai comandanti francesi si è preteso sempre che questo Dipartimento si trovasse in stato di assedio... La legge del 18 fiorile abolitiva delle Commissioni militari" in sostanza "ripiana assai poco agli delitti commessi nel tempo passato. In virtù di tal legge si chiedono ai comandanti francesi i processi ed i rei. Dicono essi di non averne e così restano deluse le provvidenze del Governo". Dando ai tribunali normali tali cause c'è una pur "necessaria ma perniziosa lungaggine" dato che l'accusa e la sua ammissione dipende dai giurati "condotti essi ordinariamente da una vituperevole e crudele compassione decidono ordinariamente per l'esclusiva. Questo disordine risulta dalla mancanza grande di spirito pubblico. Sarebbe perciò ad addossarsi all'esame di simili cause ad una particolare Commissione composta dai Presidenti dei Tribunali criminali e Censorio e da tre giudici civili".

condanna. La legge permette ad un ufficiale di polizia che circonda della forza pubblica un incolpato ma vi ripara all'istante perché trasportato avanti al Direttore del giurì di accusa sono pronti otto giurati a determinare se l'arresto è giustamente decretato e ad ammettere in conseguenza l'accusa... A voi poi cittadini Giurati di giudizio è riserbata l'altra parte assai più importante. Avanti di voi dell'accusato e del pubblico si esaminano testimoni, si ascoltano le ragioni delle parti e tutto si discute l'affare. La legge altro non richiede da voi se non che la vostra attenzione a ciò che sentirete e la manifestazione quindi dell'impressione che ha fatto nel vostro intelletto ciò che avete ascoltato. Voi non siete i giudici che condannate ad una pena, anzi vi è proibito di pensare alla pena, mentre siete intenti alle vostre funzioni. Siete uomini liberi e di buon senso che dopo la pubblica discussione dei fatti vi concentrate con voi stessi, interrogate nel silenzio e nel raccoglimento la vostra coscienza e rispondete se siate rimasti intimamente convinti della certezza dei medesimi” (Armaroli, VII, 12–13²⁵).

Utopie. Al suo ritorno nella penisola, Napoleone non permetterà la sopravvivenza nel Regno d'Italia di un istituto per il quale gli italiani, nella nuova fase, erano ritenuti “immaturi” e che verrà a lungo obliterato dalla memoria collettiva.

25 La copia del raro opuscolo è conservata nella Biblioteca Civica Mozzi-Borgetti di Macerata con la segnatura 836/1.

BELEŽKE O KAZENSKI POROTI V ITALIJI
V TRILETNI REPUBLIKANSKI DOBI (1796-1799)

Michele SIMONETTO

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italija

e-mail: m.simonetto@libero.it

POVZETEK

V času triletne revolucije so ustave italijanskih republik predvidele poroto. Nekateri, kot na primer Cisalpina, Neapeljska republika ali Rimska republika, so jih vključile v svojo procesno zakonodajo. V italijanskih zakonodajnih skupščinah, namenjenih reformi kazenskega prava, so bile predmet obravnave, polemik in razvnetih razprav. Prišlo je do razhajanja med objektivnimi težavami, izhajajočimi iz vojnega stanja, nasprotovanj, politične dialektike, potrebe po dosledni in celoviti reformi kazenskega procesnega prava in uvajanjem odprtega, kontradiktornega postopka ter preseganja zapisanega in tajnega procesa, temelja inkvizitorskega sistema. Kot kaže, porota v italijanski procesni praksi triletnega revolucionarnega obdobja dejansko ni nikoli povsem zaživela, čeprav je bila večkrat napovedana njena skorajšnja uvedba sočasno z aktiviranjem celovite sodne zakonodaje, kot v primeru Cisalpine. V Rimski republiki so jo uvedli na osnovi zelo izčrpnega zakona. Hibriden lik, ki ga je glede njegove dejanske funkcije potrebno še preučiti, je lik »sodnih pomočnikov« na kazenskem sodišču renškega departmaja (predvidela jih je cispadanska ustava), začasnih namestnikov porotnikov v prvi fazi poizvedovalnega postopka, katerih naloga je bil nadzor postopkovnih vidikov. Imenoval jih je sam obtoženec, če tega ni storil pa sodišče. Te funkcije niso mogli opravljati storilčevi odvetniki. Šlo je za "tretjo osebo", ki jo je imenovala ena izmed strank v postopku. Poleg tega so morali nadzirati izpolnjevanje postopkovnih zahtev v procesu, ki je bil zasnovan še po stari ureditvi. Obstajale so torej razlike, a tudi dokajšnja sorodnost s podobnim francoskim institutom. Zakonodajalci novih italijanskih republik so nameravali izpeljati vse novosti, a razvoj dogodkov in zapleti pri prvem revolucionarnem valu so začasno ustavili uvedbo instituta, ki je postal predmet razprav v dolgi zgodovini italijanskega procesnega prava 19. stoletja.

Ključne besede: kazensko procesno pravo, porota, Tiletna republikanska doba (Triennio repubblicano)

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASBO, 1** – Archivio di stato di Bologna (ASBO), Napoleonico. Commissariato del potere esecutivo presso il Dipartimento del Reno (CPE), s. V, reg. 9, n. 303.
- ASBO, 2** – ASBO, CPE, s. V, reg. 9, n. 252.
- ASBO, 3** – ASBO, CPE, s. V, reg. 9, n. 157.
- ASBO, 4** – ASBO, Giunta criminale. Tribunale criminale del Dipartimento del Reno. Copialettere 1797, t. I, n. 2
- ASBO, 5** – ASBO, Giunta criminale. Tribunale criminale presso il Dipartimento del Reno. Atti processuali, m. 9.
- ASMC, 1** – Archivio di stato di Macerata (ASMC), Archivio della Curia generale della Marca di Ancona (AC), m. 364, fogli sciolti.
- ASMC, 2** – ASMC, AC, m. 372, fasc. 2.
- ASMC, 3** – ASMC, AC, m. 376, carte sciolte.
- ASMC, 4** – ASMC, AC, m. 1237, fasc. 1.
- ASMC, 5** – ASMC, AC, m. 1241, carte sciolte.
- ASMC, 6** – ASMC, Amministrazione dipartimentale del Musone (ADM), reg. 8.
- ASMC, 7** – ASMC, ADM, reg. 1.
- ASMI, 1** – Archivio di stato di Milano (ASMI), Giustizia punitiva P.A., b. 23, fasc. 5.
- ASMN, 1** – Archivio di stato di Mantova (ASMN), Amministrazione centrale del Dipartimento del Benaco, b. 20, fasc. II.
- ASV, 1** – Archivio segreto vaticano (ASV), Repubblica romana I, fasc. 9.
- Aquarone, A., D’Addio, M., Negri, G. (eds.) (1958):** *Le Costituzioni italiane*. Milano, Edizioni di Comunità.
- Battaglini, M. (ed.) (1983):** *Atti, leggi, proclami ed altre carte della Repubblica napoletana: 1798-1799*. Salerno, Società editrice meridionale.
- Bourguignon, M. (1827):** *Manuel du juri ou commentaire sur la législation relative à l’organisation du juri à l’examen et au jugement par jurés précédé de la théorie du juri contenant des recherches sur les caractères de cette institution, sur son origine sur sa décadence, sa chute, son retablisement et sur les améliorations dont elle est susceptible*. Paris, Moreau imprimeur editeur.
- Collezione (1798):** Collezione di carte pubbliche, proclami, editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata repubblica romana. Roma, Luigi Peregò Salvioni.
- Dalla federazione alla Repubblica cispadana (1987):** Atti dei congressi e costituzione (1796-1797). Bologna, Analisi.
- Filangeri, G. (1783):** *Scienza della legislazione*, Napoli, Stamperia Raimondiana.
- Pagano, F. M. (2009):** *Considerazioni sul processo criminale*. Venezia-Mariano del Friuli (GO), Istituto di studi sull’illuminismo europeo “Giovanni Stiffoni-Edizioni della Laguna.
- Proclami (1863):** Proclami e sanzioni della Repubblica napoletana pubblicati per ordine del Governo Provvisorio ed ora ristampati sull’edizione ufficiale. Colletta, C. (ed.). Napoli, Stamperia dell’Iride.

- Raccolta (1796-98):** Raccolta degli ordini ed avvisi stati pubblicati dopo il cessato governo austriaco. Milano, Luigi Veladini.
- Raccolta, (1797):** Raccolta di tutte la carte pubbliche stampate ed esposte ne'luoghi più frequentati della città di Venezia. Venezia, Andreola.
- Raccolta, (1799):** Raccolta delle leggi, provvidenze e manifesti emanati dai governi francese e provvisorio e dalla Municipalità di Torino. Torino, Davico, a. 7 repub., I della Libertà piemontese.
- Aignan, M. (1822):** Histoire du juri. Paris, Alexis Eymery.
- Armaroli, L. (anno VII):** Discorso pronunciato dal cittadino avvocato Leopoldo Armaroli Presidente del Tribunal criminale del Dipartimento del Musone allorchè nel di 26 fruttifero dell'anno VI Repubblicano ha tenuta la prima Assemblea de'Giurati di Giudizio, Macerata, dai torchi di Antonio Cortesi.
- Da Passano, M. (1989):** Il giurì, "compagno indispensabile, necessario, fatale della libertà". Movimento operaio e socialista, 3, 257-273.
- Dezza, E. (1992):** Saggi di storia del diritto penale moderno. Milano, Led.
- Gabelli, A. (1861):** I giurati nel nuovo Regno italiano. Osservazioni critiche. Milano, tip. Giuseppe Bernardoni.
- Ghisalberti, C. (1956):** Le Costituzioni "giacobine"(1796-1799). Milano, Giuffrè.
- Morelli, F. (2008):** La costituzione. In: Morelli, F., Trampus, A. (eds.): Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione. Venezia, Centro studi sull'illuminismo europeo, 84-119.
- Novarese, D. (2002):** Fra common law e civil law. Il giury nell'esperienza costituzionale siciliana (1810-1815). *Historia Constitucional*, 3 (<http://hc.rediris.es/03/index/html>).
- Oudot, C. F. (1845):** Théorie du juri ou observations sur le jury et sur les institutions judiciaires criminelles anciennes et modernes. Paris, Joubert.
- Padoa Schioppa, A. (1994):** La giuria penale in Francia. Dai "philosophes" alla Costituente. Milano, Lel.
- Sala, G. A. (1882):** Diario romano degli anni 1798-1799. Roma, Società romana di storia patria.
- Soro Dell'Italia, S. (1862):** Del giudizio per giurati. Cagliari, tip. A. Timon.
- Trampus, A. (2009):** Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi. Roma, Bari, Laterza.